

PROCEDURA DI INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONI DI EMODERIVATI

La Legge n. 210 del 25/2/1992 prevede un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

I soggetti danneggiati possono presentare alla Struttura Complessa Attività Giuridico amministrative del Dipartimento di Prevenzione – Ufficio Legge 210/92, la domanda di riconoscimento di indennità, corredata dalla documentazione comprovante lo stato di malattia.

L'ufficio Legge 210/92 del Dipartimento di Prevenzione provvede a trasmettere la richiesta presentata dal soggetto danneggiato e tutta la documentazione sanitaria allegata alla CMO (Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare Medicina Legale).

Spetta quindi alla CMO riconoscere il nesso di casualità tra la trasfusione o la vaccinazione e l'infermità, nonché ascrivere la patologia alla categoria di cui alla Tab.A allegata al DPR 834/1981 (che prevede una scala di gravità della patologia da 1 a 8).

A seguito del riconoscimento tra patologia presentata e nesso di causalità, e della classificazione della patologia, l'Ufficio legge 210/92 provvede , previa deliberazione, a corrispondere bimestralmente al beneficiario la rendita vitalizia prevista dalle Tabelle Ministeriali.

Una Tantum

In caso di decesso del beneficiario gli eredi possono richiedere al CMO, tramite l'ufficio Legge 210/92 della ASL, il riconoscimento del nesso di causalità tra la morte del soggetto danneggiato e la patologia. Il riconoscimento dà diritto agli eredi ad un assegno una tantum di circa 77.468,53 euro.

RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI CUI ALLA LEGGE N. 210 DEL 25.2.1992 E' LA SSD "MEDICINA LEGALE"